SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

4ª COMMISSIONE

(Difesa)

GIOVEDÌ 24 GENNAIO 1963

(64ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CADORNA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

«Estensione del trattamento di quiescenza, previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809, ai salariati a matricola ed ai lavoratori permanenti già dipendenti dalle Amministrazioni del l'esercito e della marina licenziati in forza del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, e successivamente riassunti in servizio con la qualifica di operai temporanei e nuovamente licenziati nel periodo compreso tra il 1° luglio 1923 e il 31 dicembre 1926» **(1451)** (*D'iniziativa del senatore Bellisario*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 837, 839, 846, 847
DE LUCA 845, 846
MILITERNI 842, 846
PAJETTA 844
PALERMO 842, 845, 846, 847
PELIZZO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 838, 844, 846, 847
PIASENTI, *relatore* 838, 843, 845, 846
TESSITORI 840, 845
VALLAURI 845, 846, 847
VERGANI 839

«Autorizzazione a cedere gratuitamente al Governo somalo materiali in dotazione alla Forze armate» **(2196)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 834, 836
CORNAGGIA MEDICI 835
JANNUZZI 835
PAJETTA, *relatore* 834
PALERMO 835

«Riscatto servizi militari» **(2355)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 836
MILITERNI, *relatore* 836

La seduta è aperta alle ore 10,40.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Cadorna, Cornaggia Medici, De Luca Luca, Gerini, Iorio, Jannuzzi, Marazzita, Massimo Lancellotti, Militerni, Pajetta, Palermo, Pennisi di Floristella, Piasenti, Tessitori, Vallauri e Vergani.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Pelizzo.

A N G E L I L L I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione a cedere gratuitamente al Governo somalo materiali in dotazione alle Forze armate » (2196) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione a cedere gratuitamente al Governo somalo materiali in dotazione alle Forze armate », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico agli onorevoli colleghi che sul disegno di legge in esame la Commissione finanze e tesoro, in data 9 ottobre 1962, aveva espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, constatato che il disegno di legge n. 2089, del Senato, che assicura la copertura finanziaria del provvedimento in esame, non è stato ancora approvato dal Parlamento, deve esprimere, allo stato degli atti, parere contrario al suo ulteriore corso ».

Successivamente, in data 14 gennaio 1963, la Commissione finanze e tesoro ha espresso un ulteriore parere, questa volta favorevole, del seguente tenore:

« La Commissione finanze e tesoro, facendo seguito al parere espresso in data 9 ottobre 1962 sul disegno di legge n. 2196, constatato che il provvedimento recante la copertura finanziaria di quello in esame (imposta cedolare d'acconto) è risultato approvato dal Parlamento, esprime parere favorevole all'ulteriore *iter* del disegno di legge stesso ».

P A J E T T A , *relatore.* Onorevoli colleghi, il presente disegno di legge è stato predisposto al fine di consentire la cessione gratuita al Governo somalo di materiale in dotazione delle nostre Forze armate, che da un lato potrà consentire al Paese un certo apprestamento difensivo e che, in parte, potrà trovare utilizzazione anche per esigenze nel campo civile.

I materiali finora programmati, come risulta dalla relazione che accompagna il disegno di legge, comprendono:

una unità schermografica completa occorrente per l'assistenza sanitaria;

materiale aeronautivo per il supporto logistico alla linea di volo dei velivoli di cui è stata dotata l'Aeronautica somala;

due velivoli T. 6-S, 3 velivoli Piaggio P. 148 ed un elicottero Augusta Bell 47-G2 per le esigenze dei collegamenti aerei di quel territorio;

materiali di scorta per assicurare il supporto logistico dei velivoli e dell'elicottero di cui sopra;

un allenatore strumentale ANT-18 per le esigenze di istruzione;

eliche ed altro materiale di ricambio relativo ad un aereo C.-45 incidentato in dotazione all'aeronautica della Somalia;

automezzi per esigenze della locale motorizzazione, in relazione anche ai collegamenti via terra di quel territorio;

materiale di equipaggiamento ed armamento.

Allo scopo, quindi, di consentire la cessione gratuita di questi materiali si autorizza il Ministero della difesa a cederli al Governo somalo fino alla concorrenza di lire 1.270.000.000.

Quale relatore, devo dichiarare che, in un primo momento, ero alquanto indeciso se dare, o meno, il mio parere favorevole: successivamente, però, tenuto presente che la 5ª Commissione ha espresso parere favorevole all'*iter* del disegno di legge, considerato che il provvedimento in esame ha lo scopo di mantenere la stretta amicizia che lega il nostro Paese al giovane stato della Somalia, che il materiale da cedersi deve essere utilizzato sia per la difesa del nuovo Stato, che per le sue esigenze nel campo civile, sono giunto nella determinazione di esprimere parere favorevole alla sua approvazione.

C O R N A G G I A M E D I C I . Una delle cose che, quale vecchio abitante dell'Africa, mi ha maggiormente commosso è stato il constatare quanto gli italiani, ritornati in Somalia, dopo le alterne vicende della storia, in rappresentanza dell'O.N.U., hanno saputo fare per preparare quel giovane Paese, che doveva raggiungere l'indipendenza, in modo veramente degno e dal punto di vista politico e dal punto di vista militare.

Il materiale che, con il presente provvedimento, viene ceduto gratuitamente alla Somalia, come ha già rilevato il senatore Pajetta, troverà utilizzazione non solo per assicurare a quel Paese un minimo apprestamento difensivo, ma anche per soddisfare esigenze nel campo civile relative ai collegamenti, che, come è noto, in quelle zone si svolgono quasi esclusivamente per via aerea, e all'assistenza sanitaria.

Sotto questo aspetto, infatti, intendiamo ora i nuovi rapporti con una Nazione che ci fu unita secondo altri istituti, al fine di aiutarla a perseverare sulla via della libertà e della democrazia.

Per tali motivi, dichiaro che darò voto favorevole all'approvazione del presente disegno di legge.

J A N N U Z Z I . Onorevoli colleghi, il presente disegno di legge rientra nel quadro degli aiuti ai Paesi sottosviluppati ed è stato, pertanto, predisposto non soltanto per un motivo di amicizia verso il giovane popolo somalo, motivo che peraltro, indubbiamente, è da tutti condiviso.

Desidererei, però, ripetere quanto ho già avuto occasione di affermare davanti alla Commissione degli esteri, cioè che questi aiuti devono assumere un carattere di maggiore organicità, e non devono essere disposti con singoli provvedimenti, che riflettono particolari settori e particolari esigenze.

L'aiuto ai Paesi sottosviluppati, va, insomma, offerto in un quadro più organico e completo, tenendo conto di tutte le esigenze.

L'aiuto ai Paesi sottosviluppati, inoltre, va in prospettiva trasferito dall'aiuto alle singole Nazioni ad un aiuto a carattere internazionale.

In seguito a contatti con i Paesi sottosviluppati, avuti anche direttamente a Bari lo scorso anno in un convegno, posso affermare il principio che tali Paesi preferiscono l'aiuto loro offerto dagli organi internazionali anzichè dai singoli Stati, dal momento che in quest'ultimo modo verrebbero a trovarsi in uno stato di soggezione economica, che potrebbe anche essere prodromo di soggezione politica.

Per tale motivo, rivolgo ancora una volta la raccomandazione che gli aiuti, di cui trattasi, abbiano sempre più un carattere organico non soltanto in sede nazionale, ma anche in sede internazionale.

P A L E R M O . Colgo anche io l'occasione per ripetere quanto ho già avuto modo di dichiarare in altra sede, nella Commissione degli esteri. Ritengo, cioè, che sarebbe necessario , prima di tutto, che si svolgesse una discussione completa, generale sulla politica svolta dal nostro Paese in Somalia, per poter stabilire ciò di cui la Somalia stessa ha effettivamente bisogno, e presentare, in tal modo, un quadro organico e armonico degli aiuti che debbono essere predisposti.

Non ho nulla da dire per quanto si riferisce agli apparecchi scientifici, tecnici e sanitari, ma non mi pare ben fatto l'inviare a questo Paese degli aerei quasi fuori uso.

Sono stato due volte in Somalia ed ho avuto occasione di parlare con il Presidente della Repubblica e con il Presidente del Consiglio: ebbene, ambedue si sono lamentati del fatto che l'Italia fornisse loro, anche dal punto di vista umano, materiale veramente scadente. Mi è stato fatto rilevare che la Somalia, nel momento attuale, in cui si affaccia sulla scena politica, ha bisogno di personale tecnico qualificato e di aiuti, anch'essi, dal punto di vista tecnico, qualificati.

Pertanto, pur dichiarando anche a nome del mio gruppo di dare voto favorevole al presente disegno di legge, desidero ricordare ancora una volta la necessità che il Parlamento italiano affronti una discussione generale sull'attività svolta in Somalia e sugli aiuti di cui quel Paese ha bisogno, al fine di evitare che tali aiuti rappresentino, comunque, un principio non dirò di coloniali-

smo, perchè il nostro Paese rifugge da tale concezione, ma di soggezione, in luogo di tutela dell'indipendenza di quel Paese.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il Ministero della difesa è autorizzato a cedere gratuitamente al Governo somalo materiali in dotazione alle Forze armate fino alla concorrenza di lire 1.270.000.000.

(*È approvato*).

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 1.270 milioni per il reintegro del materiale ceduto ai sensi dell'articolo 1, sarà provveduto mediante un'aliquota del gettito derivante dall'applicazione del provvedimento che prevede l'istituzione di una ritenuta di acconto sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Riscatto servizi militari » (2355)
(*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riscatto servizi militari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico agli onorevoli colleghi che la Commissione finanze e tesoro ha dichiarato di non avere nulla da osservare per la parte di sua competenza.

M I L I T E R N I , *relatore*. Il disegno di legge in esame venne approvato dalla 7ª Commissione difesa della Camera dei deputati nella seduta del 5 dicembre 1962.

La *ratio* del nuovo intervento normativo si deve ricercare nell'orientamento della nostra legislazione intesa a provvedere alla pensionabilità di tutti i servizi: lo strumento tecnico legislativo che si ritiene idoneo al perseguimento di questa finalità generale è l'estensione dell'istituto del riscatto.

A norma delle vigenti disposizioni, per gli ufficiali del servizio permanente provenienti dalla categoria del complemento il servizio militare prestato in tale categoria è valutabile in pensione, senza limitazioni, soltanto se reso posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 3 aprile 1958, n. 472. Il presente provvedimento, pertanto, ha lo scopo di ammettere per gli ufficiali in parola la valutabilità in pensione anche dei servizi militari prestati non nelle condizioni sopra specificate.

Il disegno di legge si componeva originariamente di due articoli, ma alla Camera dei deputati si è ritenuto opportuno aggiungerne un terzo, relativo alla copertura della spesa, che ammonta a lire 1.500.000.

Ritengo che non vi sia alcun bisogno di illustrare ulteriormente tali articoli, che sono, a mio avviso, già sufficientemente chiari.

A me pare doveroso dare atto al Governo, ed in particolare al Ministero della difesa, della sensibilità dimostrata ancora una volta nel venire incontro alle esigenze economiche del benemerito personale delle Forze armate.

Concludo, pertanto, il mio intervento con il dichiarare che darò senz'altro voto favorevole al presente disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I servizi prestati in qualità di ufficiale di complemento anteriormente al passaggio in servizio permanente effettivo o all'ammissione in servizio civile di ruolo, non valutabili ai sensi delle leggi in vigore, possono essere riscattati, a domanda, ai fini del trattamento di quiescenza, con l'osservanza delle norme stabilite dall'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, quale risulta modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20.

Qualora la domanda di riscatto sia presentata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo di riscatto sarà calcolato con riferimento allo stipendio iniziale della carriera di appartenenza previsto dalle tabelle vigenti alla data di presentazione della domanda.

(*È approvato*).

Art. 2.

Nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già cessati dal servizio e dei loro aventi causa le disposizioni del precedente articolo avranno effetto dalla data suddetta se la domanda di riscatto è presentata all'Amministrazione statale competente entro un anno dalla data stessa ovvero, negli altri casi, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

(*È approvato*).

Art. 3.

All'onere di lire 1.500.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 si provvederà mediante eguale riduzione dello stanziamento del capitolo n 91 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa relativo a detto esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il di segno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa del senatore Bellisario: « Estensione del trattamento di quiescenza, previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809, ai salariati a matricola e ai lavoratori permanenti già dipendenti dalle Amministrazioni dell'esercito e della marina licenziati in forza del regio decreto 19 aprile 1923, n 945, e successivamente riassunti in servizio con la qualifica di operai temporanei e nuovamente licenziati nel periodo compreso tra il 1° luglio 1923 e il 31 dicembre 1926 » (1451)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Bellisario: « Estensione del trattamento di quiescenza, previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809, ai salariati a matricola ed ai lavoratori permanenti già dipendenti dalle Amministrazioni dell'esercito e della marina licenziati in forza del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, e successivamente riassunti in servizio con la qualifica di operai temporanei e nuovamente licenziati nel periodo compreso tra il 1° luglio 1923 e il 31 dicembre 1926 ».

Ricordo agli onorevoli colleghi che nell'ultima riunione era stato deciso di inviare alla Commissione finanze e tesoro un nuovo testo del disegno di legge, redatto dal senatore Piasenti.

Faccio, inoltre, presente che, sempre nella trascorsa seduta, furono inviati alla Commissione finanze e tesoro, ognora per conoscerne il parere, due emendamenti, presentati

dai senatori Vergani e Palermo, all'articolo 1, intesi il primo ad aggiungere nel primo comma dopo le parole: « furono successivamente licenziati » le parole « o si dimisero dal servizio»; il secondo volto a sopprimere, nel secondo comma, dopo le parole: « indubitabilmente comprovato » le altre: « dagli atti in possesso dell'Amministrazione ».

La Commissione finanze e tesoro sul nuovo testo del disegno di legge e sui due emendamenti dei senatori Vergani e Palermo ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il nuovo testo proposto del disegno di legge n. 1451, facendo seguito al precedente parere espresso in data 26 aprile 1961, comunica quanto appresso:

L'articolo 4 del testo proposto indica in lire 5 milioni l'onere presunto comportato dal provvedimento per l'esercizio finanziario 1962-63, a carico del bilancio del Ministero della difesa. Tale onere dovrebbe essere coperto con riduzione degli stanziamenti dei capitoli 139 e 146 dello stato di previsione della spesa del suddetto Dicastero, per lo esercizio in corso, rispettivamente per lire 2 e lire 3 milioni.

La Commissione finanze e tesoro comunica di non opporsi al testo proposto. Subordina, peraltro, tale parere a precise assicurazioni, in sede di Commissione di merito, da parte del rappresentante del Governo circa la ammissibilità di tali riduzioni di stanziamenti a carico dei suddetti capitoli di bilancio.

La Commissione finanze e tesoro, infine, esaminati gli emendamenti presentati al nuovo testo del disegno di legge, comunica il suo avviso contrario al secondo di essi (relativo al secondo comma dell'articolo 1) poichè ha motivo di ritenere che comporti maggiori oneri, di cui non viene indicato nè l'ammontare, nè i mezzi finanziari per farvi fronte ».

Resta inteso, pertanto, che la discussione si svolgerà sul nuovo testo proposto dal relatore, senatore Piasenti.

P E L I Z Z O , *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Dichiaro che la copertura viene assicurata mediante riduzione dei capitoli 139 e 146 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio in corso, rispettivamente nella misura di lire 2.000.000 e lire 3.000.000.

P I A S E N T I , *relatore.* Il relatore si rallegra di aver avuto l'avallo delle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario; ma fa anche sommessamente rilevare ai membri della 5ª Commissione che una proposta del sottoscrito, sia pure emendata, può avere l'avallo del sottoscritto medesimo, dato che proposte come quella da me formulata non scaturiscono da improvvisazioni, ma costituiscono il frutto di una seria indagine.

Ciò premesso, riassumo i precedenti di un disegno di legge che ha una portata veramente limitata, che riguarda un esiguo numero di persone, come d'altro canto emerge dall'articolo 4, ove è indicato un onere assai ridotto. Tuttavia, se la sfera d'azione del provvedimento è assai limitata non così avviene per il suo valore morale, che è notevole.

Nel 1923 il primo governo Mussolini licenziò tutti i capi operai ed operai borghesi a matricola, gli straordinari e gli apprendisti, i giornalieri ed avventizi dipendenti dal Ministero della guerra e della marina, con il pretesto di un alleggerimento del personale che, in realtà, s'era in gran parte già effettuato subito dopo l'armistizio. Circa 800 di essi vennero riassunti in servizio, come più anziani o provetti, ma non più con contratto venticinquennale o permanente, bensì alle normali condizioni del contratto di lavoro privato, ed esattamente come operai temporanei.

Gli avvenimenti politici del 1924 trovarono — o ritrovarono — questi operai nelle file dell'antifascismo, cosicchè parecchi di essi furono definitivamente licenziati, o vennero ad essi create condizioni tali per cui furono costretti a dimettersi. Ritornata la democrazia, si provvide, genericamente, a sanare o a compensare queste situazioni. Il decreto legge n. 809 del maggio 1948 prende in esame i casi degli operai permanenti e a matricola definitivamente licenziati nel 1923 e di quelli riassunti successivamente, statuendo per essi opportune provvidenze. Ma

lascia fuori — ed ecco la ragione della proposta Bellisario — coloro che in qualche modo, dopo la riassunzione, furono costretti ad andarsene, perchè oggetto di misure persecutorie per la loro attività politica. Si tratta solo di 30-40 persone, non di più. Per vero, la proposta Bellisario ha due precedenti nella proposta degli onorevoli Scalia, Guarienti e Sinesio, presentate nel dicembre 1955, e nel novembre 1959, all'altro ramo del Parlamento e non approvate.

Come l'onorevole Commissione ricorderà, la proposta Bellisario ebbe parere contrario della 5ª Commissione, perchè non erano stati indicati la spesa e i mezzi di copertura. Ora la spesa è stata indicata e si sono reperiti i mezzi di copertura, per cui si è ritenuto di ripresentare il disegno di legge in un testo modificato, come gli onorevoli colleghi hanno avuto occasione di rilevare. Pertanto confido che rapidamente si possa giungere a risolvere il caso di questi anzianissimi antifascisti, i quali asseriscono che effettivamente l'unico motivo del loro licenziamento od allontanamento consiste nell'attività antifascista condotta in modo più o meno esplicito e scoperto negli anni torbidi che vanno dal 1921 al 1926.

Auspico che l'onorevole Commissione voglia approvare il disegno di legge nel nuovo testo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Ai salariati a matricola e ai lavoratori permanenti delle Amministrazioni dell'Esercito e della Marina che furono licenziati in applicazione del regio decreto 19 aprile 1823, n. 945, e che, riassunti in servizio ai sensi dell'articolo 1, ultimo comma, dello stesso regio decreto, in qualità di operai temporanei, furono successivamente licenziati in data non posteriore al 31 dicembre 1926, è concesso trattamento di quiescenza secondo le norme del'articolo 1, primo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809.

Il trattamento compete qualora risulti indubitabilmente comprovato dagli atti in possesso dell'Amministrazione che motivo esclusivo del definitivo allontanamento dal servizio dei dipendenti fu quello di aver partecipato ad agitazioni sindacali antifasciste o di aver dato altre positive manifestazioni di antifascismo, e sempre che ai dipendenti o loro aventi causa non sia stato liquidato trattamento di quiescenza ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo citato.

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti, come i colleghi ricorderanno, da parte dei senatori Vergani e Palermo. Con il primo si propone di aggiungere, nel primo comma, dopo le parole « furono successivamente licenziati» le parole « o si dimisero dal servizio »; con il secondo si propone di sopprimere, nel secondo comma, dopo le parole « indubitabilmente comprovato » » le parole « dagli atti in possesso dell'Amministrazione ». In ordine al secondo emendamento, la 5ª Commissione, però, ha espresso parere contrario poichè ha motivo di ritenere che esso comporti maggiori oneri, di cui non viene indicato nè l'ammontare, nè i mezzi finanziari per farvi fronte.

V E R G A N I . Gli emendamenti presentati dal collega Palermo e da me sono di una chiarezza estrema. Il primo di essi tende ad aggiungere agli operai ammessi al beneficio di cui al disegno di legge in esame, ossia i licenziati in data non posteriore al 31 dicembre 1926, gli operai che si dimisero dal servizio. Per comprendere la portata di tale aggiunta bisogna rifarsi all'ambiente di quel periodo, allorchè taluni di questi operai furono licenziati; ma altri — si tratta sempre di un numero limitato, anzi limitatissimo — furono costretti a dimettersi in seguito alle persecuzioni messe in opera in numerose maniere contro di loro. Essi capirono che anche contro di loro sarebbe sopraggiunto il licenziamento politico da un giorno all'altro, e perciò preferirono interrompere anticipatamente il rapporto di lavoro, cercando in tempo un altro posto

onde assicurare il pane a loro e alle loro famiglie. Ritengo che sarebbe ingiusto ora non tener conto di tale situazione e di tali operai, anche perchè si tratta di poche unità. Ecco il motivo per cui opino che l'emendamento aggiuntivo dovrebbe senz'altro essere approvato.

Per quanto concerne il secondo emendamento, esso presenta un carattere di giustizia direi ancor più evidente del primo. Infatti, il secondo comma dell'articolo in esame precisa che il trattamento di cui al primo comma compete qualora risulti indubitabilmente comprovato dagli atti in possesso dell'Amministrazione che motivo esclusivo del definitivo allontanamento dal servizio dei dipendenti fu quello di aver partecipato ad agitazioni sindacali antifasciste.

Ma, soprattutto, vi è quell'« indubitabilmente » che rappresenta una condizione piuttosto pesante. È, infatti, evidente che la Amministrazione di allora si guardava bene dallo specificare nei fascicoli dei singoli operai che il lavoratore era stato licenziato per motivi politici. Sarebbe assurdo pensare, infatti, di poter trovare, consultando i fascicoli interessati, affermazioni come queste: « Licenziato perchè antifascista », oppure: « Licenziato perchè ha aderito ad uno sciopero », oppure ancora: « Licenziato perchè contrario al regime », e così via. Sarebbe assurdo, in quanto non è pensabile che nella Amministrazione di allora regnasse una tale correttezza, per lo meno burocratica, così da esserci utile ora a distanza di più di 30 anni. Per tali motivi ritengo che le parole « indubitabilmente comprovato » diano sufficiente garanzia che i benefici della legge non saranno estesi a chi non ne ha diritto, a chi non ha realmente subito le traversie cui sono andati soggetti gli antifascisti. Quindi, togliendo le parole « dagli atti in possesso dell'Amministrazione » non faremo altro che facilitare l'applicazione del disegno di legge a coloro i quali effettivamente hanno diritto di beneficiarne, senza apportare alcun danno all'Amministrazione, ma solo compiendo appieno un atto di giustizia sul quale ritengo siamo tutti d'accordo.

T E S S I T O R I . Mi dichiaro favorevole agli emendamenti proposti, salvo che da parte del relatore vengano delle dichiarazioni non rassicuranti.

Sono favorevole perchè lo spirito di questo provvedimento è non dico di larghezza ma di riconoscimento, sia pure tardivo, di un'ingiustizia che è stata commessa nei confronti di taluni salariati, dipendenti dallo Stato, ingiustizia che oggi il legislatore intende di riparare. La formulazione del disegno di legge, quindi, non dovrebbe contenere delle remore, delle difficoltà eccessive in ordine all'istruttoria necessaria per accertare se si sia verificato il presupposto da cui il provvedimento parte, cioè che l'operaio si sia dovuto allontanare per ragioni di persecuzione di natura politica. Ora, se è evidente dagli atti dell'Amministrazione che un operaio fu licenziato per ragioni politiche, ossia perchè ritenuto e riconosciuto antifascista, avverso quindi al regime fascista (ipotesi che io penso sarà difficile trovi conforto nelle carte in possesso dell'Amministrazione) se cioè la prova esiste, l'istruttoria si appalesa evidente, ultronea e del tutto inutile. Invece, la maggior parte dei casi avrà bisogno di una istruttoria, perchè se giustizia dobbiamo rendere, lo si deve fare con liberalità, che vada oltre a quelle che sono le esigenze formali, per soddisfare soltanto le esigenze della giustizia.

Due furono le forme, e noi lo sappiamo, che assunsero le persecuzioni fasciste contro i dipendenti statali antifascisti: licenziare o porre il dipendente dallo stato in condizioni tali da rendergli irrespirabile l'aria, e, quindi, costringerlo a presentare le dimissioni, cioè a dire l'ipotesi di chi volutamente e liberamente ha compiuto l'atto, ma perchè *coactus voluit*. È una soluzione che è identica al licenziamento formale da parte dell'Amministrazione.

Quindi, secondo il mio parere, noi non dobbiamo restringere, dato lo spirito del provvedimento, l'ipotesi unicamente e soltanto a quella del licenziamento avvenuto, cioè del licenziamento formale. Ci può essere stato infatti un licenziamento mascherato dalle dimissioni da parte dell'interessato, appunto il *coactus voluit*, ossia il costretto che ha dovuto sottoscrivere.

Ciò in ordine al primo emendamento proposto dai colleghi Vergani e Palermo; circa

il secondo, si tratta di una conseguenza del primo, nonchè del presupposto da cui si parte. Il pretendere che la prova sia già acquisita mi pare infatti un restringere enormemente la possibilità di applicazione del provvedimento, che tutti riconosciamo giusto nei suoi presupposti, anche perchè difficilmente si avvererà l'ipotesi della sussistenza della prova in atti dell'Amministrazione. E allora, occorre lasciare libertà di manovra all'istruttoria, la quale finirà per arrivare ad una determinata conclusione. In proposito il disegno di legge non fissa alcuna procedura e lascia perciò alla discrezionalità, al senso di giustizia e di dirittura di chi dirige l'Amministrazione, stabilire se si sia o no raggiunta la prova dell'avvenuto allontanamento per motivi politici.

Se tale è lo spirito della norma — e a me pare non possa essere messo in dubbio tale impostazione — dovrebbe essere soppresso l'inciso « dagli atti dell'Amministrazione », e dovrebbe anche essere soppresso l'avverbio « indubitabilmente », che è uno di quelle espressioni che dicono niente e troppo, che sovente si trovano nelle norme procedurali e che costituiscono il ponticello per una sentenza di ripulsa, se affidata ad un funzionario eccessivamente scrupoloso

Perchè, scusatemi, ma mi viene in mente un'affermazione evangelica: un certo giorno il Nazzareno disse « Il vostro parlare sia sì sì, no no ». Ebbene, quando il magistrato ha davanti a sè una formula che fa ricorso ad un « indubitabilmente », senza graduazione, come si comporterà? Egli ha tre vie di soluzione: il sì che è il riconoscimento, il no che equivale alla condanna, oppure l'espressione di dubbio che equivale all'insufficienza di prove In questo caso, però, per l'esaminatore onesto e diligente il dubbio si identifica con la mancanza di risultati positivi, ossia l'istruttoria dà un risultato positivo o non lo dà. Il giudice, nel nostro caso, si identifica con il rappresentante dell'Amministrazione, ed allora io dico che tale rappresentante se si trova di fronte a delle norme ed in più ad un avverbio come questo « indubitabilmente », ha tutto il diritto di rimanere perplesso e di chiedersi se non sia suo dovere accertare, oltre al risultato positivo, anche un qualche cosa di più. Ecco le ragioni per cui io sarei dell'avviso di evitare di porre colui che deve esaminare le pratiche in una situazione di perplessità di spirito. A mio avviso non vi è alcuna necessità di aggiungere l'avverbio « indubitabilmente » Dato, però, che nel testo è detto « qualora risulti », ritengo che tale espressione debba ritenersi sufficiente, anche in base al significato letterale delle parole.

Potrebbe, tuttavia sorgere (e chi ha presentato il disegno di legge, evidentemente, non se lo è posto) il seguente problema: colui il quale è chiamato a decidere, cioè il rappresentante dell'Amministrazione, può anche prendere una decisione errata, e gli interessati non hanno la possibilità di ricorrere a nessuno.

Naturalmente, noi partiamo sempre da un presupposto di buona fede, di onestà e di dirittura morale, e riteniamo, quindi, che coloro i quali domani saranno chiamati ad attuare il presente provvedimento sapranno comprenderne il significato ed applicare con larghezza il senso di giustizia che il disegno di legge stesso richiede; ma può anche darsi che in futuro, in assoluta e perfetta buona fede, nonostante quello che risulta attraverso gli atti, o si rifiuti un atto di istruttoria richiesto o si neghi ad un atto raccolto da un pubblico notaio, o addirittura dal pretore (mi riferisco, ad esempio, ad un atto di notorietà, ad un atto di testimonianza) la sua validità. È vero che in ordine a questi documenti probatori più o meno sorgono molti punti interrogativi per l'eccessiva compiacenza che hanno molti cittadini italiani a giurare su cose che molte volte non conoscono; tuttavia, io ritengo che, in linea ipotetica, può darsi che il primo giudice sbagli, cioè decida in senso affermativo, o negativo, erroneamente; in questo caso, manca ogni possibilità all'interessato di ricorrere, salvo quella del ricorso gerarchico al Ministro competente.

Comunque, ho detto tutto ciò per amore di tesi e di approfondimento di una situazione e non per altro, in quanto altrimenti si dovrebbe rinviare l'approvazione del presente disegno di legge e studiare una qualche diversa soluzione relativa alla procedura.

In sostanza, pertanto, ritengo che gli emendamenti che sono stati proposti dai senatori Vergani e Palermo siano conformi allo spirito e ai presupposti morali cui si ispira il provvedimento d'iniziativa del senatore Bellisario, e che possano, quindi, essere approvati con piena coscienza. Per quanto mi riguarda, quindi, esprimo il mio voto ad essi favorevole.

P A L E R M O . Appare evidente dalla discussione che si e svolta fino ad ora che siamo tutti d'accordo sulla necessità di riparare attraverso il presente disegno di legge ad una ingiustizia che fu compiuta durante il regime fascista.

Concordo pienamente con quanto ha esposto così brillantemente, anzi, per riferirmi ad una sua espressione, così evangelicamente il senatore Tessitori, per modo che sono senz'altro favorevole alla soppressione dell'avverbio « indubitabilmente ». È molto difficile, infatti, onorevoli colleghi, che nel fascicolo di coloro che furono licenziati per motivi politici risulti la dichiarazione: « licenziato per motivi politici »: d'altra parte, se così fosse, il disegno di legge in questione non avrebbe alcuna ragion d'essere.

Anzi, per confermare quanto vado affermando, vorrei farmi forte dell'esperienza che ho acquisito negli anni che vanno dal 1948 al 1953. Non voglio certo allargare il discorso, ma solo ricordare come in quel periodo vi sia stata nella pubblica Amministrazione, e soprattutto in quella delle Forze armate, una caccia alle streghe, in seguito alla quale tutti coloro che erano comunisti venivano licenziati.

Assumendo tutta la responsabilità di quanto affermo, ricordo agli onorevoli colleghi che durante il periodo del Ministero Pacciardi vi sono stati massicci licenziamenti di lavoratori comunisti, e che in nessun caso è stato dichiarato che tale licenziamento era dovuto al fatto che si trattava di elementi comunisti, ma è stata sempre usata l'espressione « scarso rendimento ». Dal momento, poi, che in quel periodo erano ancora ammessi i contratti a termine, scaduto tale termine il salariato non veniva riconfermato con un altro contratto.

In quelle occasioni, dopo aver preso contatto con il Ministro e con il Sottosegretario di Stato, ai quali facevamo rilevare che tale sistema era contrario non solo alla Costituzione, ma anche ad ogni sentimento umano, in molti casi abbiamo noi stessi consigliato le dimissioni volontarie, perchè in tal modo, per lo meno, vi era la possibilità di percepire un piccolo premio.

Ho citato tali episodi per dimostrare che se in un regime democratico, quale è quello nel quale ci vantiamo di essere, si sono potuti verificare fatti di questo genere, è facilmente immaginabile quello che si verificò in quei tristi anni che arrivarono fino al 1926 per quei poveri lavoratori! E si deve anche considerare il fatto che in quel periodo non vi era alcuna possibilità per costoro di rivolgersi a sindacati o a gruppi politici per poter discutere con il Ministro della difesa al fine di evitare una simile ingiustizia!

Ho ricordato tutto ciò, ripeto, non a scopo polemico o per rivangare vecchie questioni, ma per confermare quanto è stato affermato prima dal senatore Vergani e, quindi, dal senatore Tessitori. Si tratta di operai i quali sono stati licenziati o sono stati costretti alle dimissioni soltanto per aver partecipato a degli scioperi o perchè notoriamente conosciuti come antifascisti: non si può pretendere, pertanto, che vi sia la prova documentata di tali licenziamenti; ma a tale prova si può arrivare anche indirettamente attraverso le testimonianze e gli atti notori.

La cosa principale, comunque, è quella di compiere un atto di giustizia; ed io sono sicuro che la Commissione vorrà approvare il presente disegno di legge con gli emendamenti da noi proposti.

M I L I T E R N I . Desidererei avere alcune notizie circa la copertura finanziaria. Vorrei, inoltre, chiedere all'onorevole relatore ulteriori assicurazioni per quanto concerne la ristrettezza dell'area degli interessi, da lui, peraltro, molto diligentemente già indicata e delimitata, perche se ci troviamo, come il senatore Piasenti ci ha assicurato, di fronte ad un'area di interessi molto ristretta e limitata io credo che tranquil-

lamente si possa accedere alla tesi così egregiamente illustrata poco fa dal nostro collega, senatore Tessitori. Sono d'accordo, pertanto, sulla soppressione dell'avverbio « indubitabilmente », in quanto ritengo che quando si parla di risultanze, ci si riferisca sempre a qualcosa di chiaro, di univoco e di definitivo.

È necessario, inoltre, a mio avviso, fare un'altra considerazione, la quale è un'ulteriore garanzia per quanto concerne ogni eventuale tentativo di estendere e inflazionare l'area di applicazione del presente disegno di legge e, cioè, è necessario tenere presente che, praticamente, a decidere sull'univocità, sulla chiarezza e sulla congruenza di queste risultanze è la pubblica Amministrazione, e che, quindi, i tentativi eventuali di allargare l'area di applicazione della legge troveranno gli argini della Pubblica amministrazione sensibili a stroncarli.

Per quanto si riferisce all'inciso « dagli atti in possesso dell'Amministrazione », sono pure io del parere che esso debba essere soppresso anche per un'altra considerazione, oltre a quelle esposte dal senatore Tessitori. Potrebbe darsi, cioè, che la pubblica Amministrazione non sia in possesso di alcun atto, mentre potrebbe darsi che l'interessato sia in possesso di atti della pubblica Amministrazione, da cui forse possa risultare direttamente o indirettamente l'ipotesi che costituisce la condizione di applicazione della norma. Mantenendo, pertanto, la dizione « dagli atti in possesso dell'Amministrazione », noi verremmo ad escludere la possibilità che l'interessato esibisca degli atti dell'Amministrazione di cui egli sia in possesso, dai quali possa ricavarsi luce per dimostrare — ripeto — la ricorrenza della condizione di applicazione della legge.

Per tali motivi, ritengo che gli emendamenti proposti dai senatori Vergani e Palermo possano essere senz'altro accettati, fermo restando che emerge chiarissimo dalla legge che della decisione sulla congruenza di queste risultanze rimane garante la pubblica Amministrazione.

P I A S E N T I , *relatore*. Prima di rispondere brevemente ai senatori che sono intervenuti prima di me, dichiaro di essere senz'altro d'accordo sugli emendamenti presentati dai senatori Vergani e Palermo.

Già nella mia relazione ho fatto cenno a casi di operai costretti a dimettersi dal servizio: del resto, a tal proposito, basta ricordare che lavoratori assunti con contratto venticinquennale vennero riassunti con la qualifica di lavoratori temporanei e che, quindi, questa sola situazione era di un tale disagio che l'esodo rappresentava la prima e l'unica via di scampo.

Per quanto si riferisce alla questione più dibattuta, relativa alla prova risultante dagli atti in possesso della pubblica Amministrazione, devo dire che tale prova si può ricavare dalla semplice considerazione che, nonostante il licenziamento avvenuto nel 1923 e nonostante il sospetto evidente, più o meno acclarato, di antifascismo, che gravava su di loro, questi operai furono riassunti nel periodo che va dal 1923 al 1926 per le loro qualità professionali. Appare evidente, pertanto, che la ragione unica del loro successivo ulteriore licenziamento è da ricercarsi in motivi politici.

Sono, quindi, anch'io del parere che la parola « indubitabilmente » sia del tutto superflua, e non ho alcuna difficoltà a concordare con gli onorevoli colleghi sull'opportunità della sua soppressione.

Per quanto si riferisce, poi, all'emendamento dei senatori Palermo e Vergani, tendente a sopprimere nel secondo comma dell'articolo 1 dopo le parole « indubitabilmente comprovato » le altre « dagli atti in possesso dell'Amministrazione », devo rilevare che, purtroppo, nel 99 per cento dei casi tali atti non esistono: mi pare, pertanto, che se si vuole fare cosa saggia e giusta si debba dare la possibilità a tutti coloro, che si sono trovati nella condizione di cui trattasi, di provarlo.

D'altra parte, — e in tal modo vengo a rispondere ad una opportuna richiesta avanzata dal senatore Militerni — che cosa si spende in base al testo attuale e che cosa si spenderebbe sopprimendo l'inciso in questione? Ho l'onore, a tal proposito, di assicurare alla Commissione che la parte più delicata del presente disegno di legge, quella

cioè relativa alla copertura della spesa, è stata da me diligentemente discussa con il competente Ufficio leggi e decreti, il quale ha fissato nella cifra di 50 il massimo possibile di coloro che, indipendentemente dalla documentazione agli atti dell'Amministrazione, potranno usufruire dei benedici del provvedimento in esame. Ossia, sulla base di notizie e di indiscrezioni attendibili, coloro i quali possono essere interessati raggiungeranno comunque una cifra che non comporterà assolutamente il superamento dei limiti finanziari di cui all'articolo 4.

Che poi nel testo rimanga, o no, l'inciso che forma oggetto dell'emendamento soppressivo ciò ha poca importanza, in quanto le risultanze che a me personalmente appaiono tranquillizzanti e che, d'altra parte emergono da dati dell'Ufficio leggi e decreti, assicurano che non si supererà la cifra massima prevista, perchè, comunque si considerino le caretteristiche probatorie del licenziamento per ragioni politiche, non si andrà al di sopra dei 40-50 interessati, i quali attualmente sono stati determinati in 37 in tutto il Paese. Tuttavia, anche volendo andare oltre, si vede che comunque non si supera il *plafond* di cui all'articolo 4 Per tali motivi mi dichiaro favorevole all'accoglimento degli emendamenti proposti.

P A J E T T A . Sono anch'io favorevole all'accoglimento del secondo emendamento, nonchè anche alla soppressione della parola « indubitabilmente » per i motivi esposti dal senatore Tessitori In ordine al primo emendamento, sarei invece dell'avviso di accoglierlo, ma con l'aggiunta delle parole « furono dimissionari dal servizio per analoghi motivi ».

P E L I Z Z O , *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Il Governo riconosce il buon fondamento del provvedimento; però ha il dovere di far osservare che è in vigore una legge approvata nel 1948 la quale costituisce la base su cui il disegno di legge in discussione si innesta, riproducendo nel suo testo la dizione unitaria di quella legge; ed è proprio nella legge del 1948 che figura la precisazione che la posizione degli operai licenziati deve risultare indubitabilmente comprovata dagli atti in possesso dell'Amministrazione. Ed è chiaro che l'avverbio « indubitabilmente » qualcosa sta a significare. Che cosa? Che con criterio non di ingiustizia ma di ponderatezza, di riflessione, si faccia luogo a riparare alle ingiustizie che possono essere state commesse nei confronti di taluni operai. Il senatore Tessitori sostiene che è sufficiente che risulti la particolare posizione di un operaio, senza pretendere prove e controprove; siamo perfettamente d'accordo che è sufficiente che risulti la posizione di diritto ai benefici della norma; ma è chiaro che l'accertamento di tale posizione deve avvenire secondo una procedura di un certo rigore, onde non si faccia invece luogo alla ricostruzione della carriera e alla concessione della posizione di quiescenza a persone che non ne hanno diritto, e che, invece, si servono spesso di pretesti per rivendicarli. Chi ha esercitato la professione di avvocato sa come un attestato del genere possa essere facilmente fornito attraverso quelle che sono le comuni prove orali. Ma non è solo questa la difficoltà da superare, perchè quella vera sta nel parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro, la quale si è dichiarata contraria al secondo degli emendamenti proposti dai senatori Vergani e Palermo. Il relatore sostiene che si tratta di 50 casi al massimo; ciò risulterebbe anche a me, ma, ove si accolgano le limitazioni indicate nella dizione usata dal testo del disegno di legge in esame. Peraltro, se noi togliamo l'avverbio « indubitabilmente » nonchè le parole « dagli atti in possesso dell'Amministrazione », per modo che si ammettono al beneficio coloro i quali possono fornire prove equipollenti, orali o di altro genere, noi andiamo evidentemente ad aumentare la sfera di applicazione del provvedimento, allargandola oltre i confini delle 50 persone. A questo proposito cade opportuna la richiesta avanzata dal senatore Militerni di una precisazione del numero di coloro che potranno essere ammessi a beneficiare del disegno di legge nel caso fossero approvati tutti gli emendamenti proposti. Dico ciò, in quanto agli uffici legislativi i casi risulterebbero — sempre nell'ipotesi di accoglimento

degli emendamenti proposti — ben superiori ai 50 indicati dal relatore. Per tali motivi ritengo opportuno, qualora si vogliano accogliere gli emendamenti presentati, procedere ad un riesame del provvedimento, onde stabilire l'incidenza che le modifiche avranno, anche allo scopo di rimuovere il parere contrario della 5ª Commissione.

P A L E R M O . Se la legge del 1948 è identica nella dizione al provvedimento in esame, come si spiega che 50 operai non hanno ancora ottenuto la rivalutazione prevista? Evidentemente, proprio a causa di quell'« indubitabilmente », che noi oggi vogliamo giustamente sopprimere.

P I A S E N T I , *relatore*. La legge del 1948 si occupa degli operai i quali o furono licenziati definitivamente nel 1923 oppure furono riassunti definitivamente, e non di coloro i quali, dopo essere stati assunti, furono costretti ad andarsene.

T E S S I T O R I . In ordine all'interpretazione e, quindi, all'applicazione del provvedimento, dalla sua eccezionalità non deve desumersi una comprensione restrittiva. Quindi, anche l'avverbio « indubitabilmente » sul quale ci siamo tanto soffermati, non dovrebbe formare oggetto di una norma restrittiva. Peraltro, per un tale richiamo ad un principio di carattere generale dovrebbe e potrebbe bastare una circolare da parte del Ministro ai suoi organi preposti all'esame delle domande che saranno presentate. In quanto all'onere, e vero che la Commissione finanze e tesoro afferma non esservi copertura in relazione al fatto che non è possibile precisare quanti saranno coloro i quali beneficeranno della legge. Tale considerazione dovrebbe comportare dunque una maggiore indagine, una istruttoria più larga, onde sottoporre di nuovo il provvedimento alla Commissione finanze e tesoro. Non ho difficoltà ad aderire a una tale procedura, salvo raccomandare che si faccia presto, perchè siamo alla scadenza della legislatura, e non so se il Ministero della difesa sarà in grado di rintracciare rapidamente i dati necessari.

Peraltro, a prescindere dalla necessità di soddisfare esplicitamente la norma della Costituzione relativa alla copertura, per noi legislatori, dal momento che riconosciamo fondato il provvedimento nei suoi presupposti di giustizia, il numero deve risultare indifferente: siano dieci o siano mille gli interessati, se si tratta di rendere giustizia la copertura deve essere comunque reperita. Tuttavia, a tagliare corto a ogni discussione c'è l'assicurazione del relatore che comunque non si tratta di più di 50 casi.

P I A S E N T I , *relatore*. In base agli atti in possesso dell'Amministrazione confermo che il numero massimo degli operai interessati è di 50. Ecco perchè ho aderito all'emendamento dei senatori Vergani e Palermo: proprio perchè ero sicuro, sulla base dei dati fornitemi dagli uffici, che la cifra degli interessati è tale che comunque non si supereranno i fondi posti a disposizione con l'articolo 4.

D E L U C A . Si tratta in sostanza di 37 eroi, cioè di 37 dipendenti dall'Amministrazione della difesa i quali, pur essendo stati riassunti in servizio, non hanno fatto professione di fede fascista, ma anzi si sono dimessi in tempi in cui era difficile trovare molta gente capace di compiere gesti così coraggiosi e significativi. Non è quindi assolutamente possibile che possano venire fuori centinaia di casi del genere, di gente che seppe rinunziare al pane certo per tener fede ad un ideale. Ecco perchè noi non dobbiamo avere alcuna preoccupazione.

V A L L A U R I . Secondo il mio parere, per semplificare la questione, sarebbe necessario conoscere quanti lavoratori, degli 800 riassunti, sono stati licenziati, o si sono dimessi nel periodo che va dal 1° luglio 1923 e il 31 dicembre 1926.

Di questi, una parte era indubbiamente costituita da eroi, così come ha detto il senatore De Luca; ma una parte era costituita non da eroi, ma da persone che, però, lo diventarono in quella circostanza, perchè proprio in quello stesso periodo furono licenziati o si dimisero operai eroici. Questo è il

dubbio che preoccupa il Ministero della difesa. Ora, se il numero degli operai che furono licenziati, o si dimisero per tutti i motivi è basso, la copertura esiste comunque.

P I A S E N T I , *relatore*. Si tratta al massimo di 50 operai.

V A L L A U R I . In tal caso, la copertura vi è senz'altro, anche ammettendo che si tratti di tutti eroi: a maggior ragione vi sarà la copertura quando, in seguito alla discriminazione che si dovrà necessariamente fare (alcuni, infatti, non potranno dimostrare di rientrare in quella categoria), tale numero si ridurrà ancora

P R E S I D E N T E . Nessuno contesta a coloro che furono licenziati o si dimisero per motivi politici il diritto di essere indennizzati; ma purtroppo, ci troviamo di fronte ad un problema di carattere pratico. Abbiamo, infatti, dinanzi a noi tre possibilità di soluzione: o respingere il secondo emendamento proposto dai senatori Vergani e Palermo e mandare avanti il provvedimento, o, dal momento che vi è il parere contrario della Commissione finanze e tesoro relativamente a tale emendamento, rinviare il disegno di legge all'esame dell'Assemblea, o, infine, rinviare la discussione per acquisire ulteriori elementi di giudizio.

P A L E R M O . Io ritengo che l'emendamento in questione non debba interessare minimamente la Commissione finanze e tesoro, in quanto riguarda soltanto una questione di procedura.

V A L L A U R I . Ritengo che la motivazione della Commissione finanze e tesoro per quanto si riferisca al secondo emendamento non debba considerarsi valida. Insisto, infatti, nel dire che se nei tre anni che vanno dal 1923 al 1926 sono stati licenziati o si sono dimessi complessivamente per tutti i motivi possibili soltanto 50 operai, è evidente che la copertura è sufficiente in ogni caso per coprire tutte le spese.

Ora, penso che il Ministero della difesa, nell'esaminare il presente provvedimento, si sia preoccupato di informarsi circa il numero delle persone, tra le 800 riassunte, che si sono dimesse, sono state licenziate o sono morte in quel determinato periodo, ed abbia potuto, quindi, constatare che si tratta soltanto di 50 persone, per le quali, evidentemente, esiste la copertura.

D E L U C A . Secondo il mio parere non è giusto che la Commissione finanze e tesoro entri nel merito del disegno di legge in esame. La copertura è un conto e la formulazione è un altro: ora, noi 4ª Commissione riteniamo che la formulazione, quale risulterebbe con l'accettazione degli emendamenti proposti, non comprometta affatto la copertura!

P E L I Z Z O , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Chiarisco ancora una volta che sono favorevole all'accoglimento del testo presentato al nostro esame; ma dovrei essere di avviso contrario qualora si insistesse sugli emendamenti che sono stati presentati.

M I L I T E R N I . Mi ricollego a quanto prima detto dal senatore De Luca e soprattutto alla situazione temporale in cui noi stiamo agendo, perchè non vorrei che, per rendere più estensivo il provvedimento, sacrificassimo i 37 eroi certi agli incerti.

Da un punto di vista obiettivamente tecnico non si può negare che una cosa è formulare un giudizio di valore per quanto concerne la competenza della Commissione finanze e tesoro su un testo che delimita l'area finanziaria in base a documenti in possesso dell'Amministrazione, e una cosa è formulare un giudizio di valore sull'entità finanziaria del provvedimento.

Se approvassimo l'emendamento in discussione, dovremmo rimandare il testo del disegno di legge all'esame della 5ª Commissione e ciò significherebbe, come ho già detto, sacrificare i 37 eroi — sono d'accordo nel chiamarli così — agli incerti.

La mia proposta è di approvare il provvedimento così com'è, e in futuro, con un ulteriore disegno di legge, venire incontro alle esigenze prospettate.

V A L L A U R I . Sarei grato all'onorevole Presidente se volesse rileggere la parte del parere della 5ª Commissione che si riferisce agli emendamenti presentati al nuovo testo del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . La 5ª Commissione così conclude il suo parere.

« La Commissione finanze e tesoro, infine, esaminati gli emendamenti presentati al nuovo testo del disegno di legge, comunica il suo avviso contrario sul secondo di essi (relativo al secondo comma dell'articolo 1) poichè ha motivo di ritenere che comporti maggiori oneri, di cui non viene indicato nè l'ammontare, ne i mezzi per farvi fronte ».

V A L L A U R I . Ritengo che il dubbio della 5ª Commissione possa essere facilmente eliminato dallo stesso Governo; ma quanto mi sembra vada sottolineato è l'equivocità della dizione del secondo comma dell'articolo 1: « Il trattamento compete qualora risulti indubitabilmente comprovato dagli atti in possesso dell'Amministrazione... ».

In tal modo, infatti, si viene a legare la prova indubitabile di antifascismo ad una documentazione presso il Ministero, cosa che è indubbiamente limitativa nei confronti della prova stessa.

Pertanto, se approviamo il provvedimento nel suo nuovo testo senza emendamenti, implicitamente dichiariamo che tale prova deve apparire da una documentazione: la qual cosa è difficile dimostrare. La documentazione, infatti, ha valore solo ai fini di vedere quanti sono stati allontanati.

P A L E R M O . Vorrei far presente che l'accertamento del motivo per cui gli operai, di cui al presente provvedimento, sono stati licenziati, alla 5ª Commissione non deve assolutamente interessare; in quanto che il suo compito è solo quello di accertare se v'è, o meno, la copertura per il disegno di legge.

Dalla relazione del senatore Piasenti abbiamo appreso che i licenziamenti furono 800 e 800 i riassunti, tra i quali, però, solo una cinquantina beneficierebbero delle presenti disposizioni.

Il senatore Piasenti, inoltre, ha specificato che non si arriverà neanche a 50 unità, ma a 37. Questo dato, naturalmente, non figura nel testo del provvedimento; ma bisogna tener conto che le relazioni, assieme alle dichiarazioni che si fanno in sede di discussione, costituiscono uno dei mezzi per interpretare i disegni di legge. Se il relatore garantisce che si tratta di meno di 50 elementi, per i quali c'è copertura finanziaria, credo che ogni dubbio dovrebbe cadere, e che noi potremmo serenamente approvare il provvedimento.

Qualora non fossimo d'accordo su questa mia proposta allora, in via subordinata, potremmo rappresentare la questione alla 5ª Commissione per ottenerne la modifica del suo parere.

Dovremmo, nel contempo, raccomandare alla 5ª Commissione di limitarsi, nei suoi pareri, alla parte di sua competenza, senza interferire nel merito dei provvedimenti che gli sono sottoposti in sede consultiva.

P E L I Z Z O , *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Il Governo aveva ufficiosamente manifestato la sua adesione al nuovo testo presentato dal senatore Piasenti, adesione che io stesso oggi ho confermato, ma solo questa mattina ha avuto cognizione degli emendamenti proposti dai senatori Vergani e Palermo.

Pertanto, non ho avuto modo di raccogliere i dati necessari e, per darmi tale possibilità, pregherei la Commissione di voler rinviare la discussione ad altra seduta.

P R E S I D E N T E . Per dar modo al Governo di acquisire ulteriori elementi di giudizio, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 12,25.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari